

**DELIBERA N. 129/13/CONS**

**ESPOSTO PRESENTATO DA LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' NEI  
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RADIO KISS KISS S.R.L. PER LA  
PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA  
LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 RELATIVE ALLA CAMPAGNA  
ELETTORALE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  
E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  
FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013  
(RADIO KISS KISS)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 15 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTO l'esposto presentato dalla Lista Amnistia Giustizia Libertà, a firma di Marco Pannella, in data 12 febbraio 2013 (prot. n. 7784), con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalle relative disposizioni di attuazione adottate dall'Autorità da parte della società Radio Kiss Kiss s.r.l. in danno del soggetto politico esponente. In particolare, il segnalante lamenta la sottopresenza della lista esponente, nel periodo 28

gennaio - 11 febbraio 2013, nei notiziari e nei programmi di informazione trasmessi dalla emittente radiofonica Radio Kiss Kiss;

VISTE le controdeduzioni inviate dalla società Radio Kiss Kiss s.r.l., con nota pervenuta in data 13 febbraio 2013 (prot. n. 7962) in riscontro alla richiesta di informazioni dell'Autorità del 13 febbraio 2013 (prot. n. 7852), nelle quali si espone, in sintesi, quanto segue:

- in merito alla segnalazione ricevuta, la redazione della società sta provvedendo a contattare in questi giorni le varie "liste minori" per realizzare interviste con i candidati;
- in data 13 febbraio 2013, è stata contattata la segreteria romana del Partito Radicale e l'ufficio stampa al fine di evitare situazioni di svantaggio come quella evidenziata dalla Lista Amnistia Giustizia e Libertà;
- sarà cura della società riequilibrare la situazione di svantaggio segnalata nei prossimi notiziari;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi dell'articolo 7 della delibera n. 666/12/CONS, *"Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche"* e che i medesimi notiziari osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 243/10/CSP, l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, nella valutazione del rispetto del predetto principio riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale e che, a tale fine, il soggetto politico è identificato con la forza politica e non con la singola persona fisica;

RILEVATO che l'emittente radiofonica Radio Kiss Kiss non trasmette programmi di approfondimento informativo;

PRESO ATTO dell'intenzione manifestata da radio Kiss Kiss di procedere all'immediato riequilibrio dei tempi in favore Lista esponente;

RITENUTO che la condotta posta in essere da radio Kiss Kiss costituisca una forma di adeguamento spontaneo agli obblighi di legge secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 7, della delibera n. 666/12/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### **DELIBERA**

L'archiviazione dell'esposto per le motivazioni e nei limiti di cui in premessa.

Nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza da parte dell'emittente dell'impegno assunto attraverso il monitoraggio della testata e, nel caso siano rilevate ulteriori violazioni, l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla predetta Società.

Roma, 15 febbraio 2013

D'ORDINE DEL  
PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Antonio Perrucci

